



Senato della Repubblica Italiana  
Commissione Lavoro

Audizione di Confindustria sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

29 MAGGIO 2012

Lo schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo intende dare attuazione alla Direttiva 2009/38/CE in materia di Comitati Aziendali Europei (CAE).

Come noto, il tema è centrale per le relazioni industriali in quanto disciplina una delle forme di rappresentanza che possono essere costituite in azienda.

Per questo, il processo di redazione della Direttiva ha visto, fin dalle prime fasi, il forte coinvolgimento delle parti sociali europee.

Proprio con questo spirito, anche le parti sociali nazionali si sono prontamente attivate per definire una posizione condivisa che consentisse il miglior recepimento nazionale delle novità introdotte dalla Direttiva 2009/38/CE, così come è avvenuto per il recepimento della originaria direttiva n. 94/45/CE nonché per le altre due direttive in materia di informazione e consultazione (n. 2001/86/CE sulla Società europea e n. 2002/14/CE su informazione e consultazione).

A questa logica rispondono le proposte di emendamento al D. Lgs. n. 74/2002 che Confindustria, Abi, Ania, Confcommercio e Cgil, Cisl e Uil hanno elaborato nell'Avviso Comune sottoscritto il 12 aprile 2011 proprio per dare piena attuazione alle modifiche introdotte dalla Direttiva 2009/38/CE.

Lo schema di decreto legislativo oggetto dell'odierna audizione ha largamente condiviso le proposte elaborate nell'avviso comune del 12 aprile 2011.

Nello schema di decreto legislativo, tuttavia, vi sono alcune disposizioni che si discostano dai contenuti dell'avviso comune e, pertanto, le parti sociali che quell'avviso hanno sottoscritto, hanno ritenuto opportuno presentare un documento condiviso per evidenziare tali punti.

Questo documento condiviso, che si allega, ha formato oggetto di un incontro svoltosi presso il Ministero del Lavoro il 14 maggio, nel corso del quale le parti sociali hanno avuto modo di esplicitarne in modo ampio i contenuti.

Lo stesso documento è stato, inoltre, inviato alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

L'unica disposizione che non aveva formato oggetto dell'Avviso comune del 12 aprile 2011 era quella relativa all'apparato sanzionatorio.

In realtà, per una precisa scelta, le parti sociali che hanno sottoscritto accordi per il recepimento delle direttive europee in materia di informazione e consultazione hanno sempre omesso di proporre testi concordati che avessero ad oggetto le disposizioni di natura sanzionatoria.

Questo è il motivo per cui le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori hanno ritenuto di formulare, in modo autonomo, le osservazioni in materia di sanzioni, che si allegano.

Confindustria ha, dunque, concordato con Abi, Ania e Confcommercio, un distinto documento di osservazioni che è stato anch'esso trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato nonché al Ministero del Lavoro.

Confindustria, pertanto, conferma la piena condivisione di quanto espresso nei due documenti allegati.

## Osservazioni congiunte allo schema di decreto legislativo CAE

Le parti sociali danno atto al Governo di aver valorizzato le scelte compiute dall'Avviso Comune del 12 aprile 2011 per il recepimento della Direttiva di rifusione della disciplina dei CAE (2009/38/CE).

Ritengono tuttavia importante sottolineare congiuntamente l'importanza che alcune delle proposte di recepimento formulate nell'avviso, che non risultano nella schema di decreto, vengano invece accolte, perché pienamente rispondenti alle finalità della direttiva e, nel contempo, coerenti con le prassi sindacali vigenti nel nostro Paese.

A tal fine si esprimono le seguenti osservazioni e si avanzano alcune proposte di modifica, la cui numerazione in articoli si riferisce al testo di schema di decreto legislativo presentato dal Governo:

- **Art. 2, comma 2:** lo schema presentato dal Governo modifica la formulazione, da sempre adottata dal D. Lgs. n. 74/2002, operando un generico riferimento alla "forza lavoro" che sostituisce il precedente riferimento ai "dipendenti". Si tratta di un'espressione che non trova un preciso supporto tecnico e, pertanto, si ritiene opportuno, per evitare problematiche interpretative, in coerenza con il testo originario del D. Lgs.:

sostituire le parole "le soglie minime prescritte per la dimensione di forza lavoro" con le seguenti "le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti"

- **Art. 5, comma 2:** lo schema presentato dal Governo prevede la soppressione del comma. Riteniamo, invece, utile preservare una disposizione che contiene precisazioni in ordine alle modalità di presentazione della richiesta finalizzata ad avviare la negoziazione per l'istituzione del CAE che risultano utili sia per le imprese che per i lavoratori. Si tratta, peraltro, di una norma che non ha mai posto problemi sotto il profilo applicativo. Si propone, pertanto, di:

fare salvo l'art. 5, comma 2 del vigente D. Lgs. n. 74/2002.

- **Art. 8, comma 4:** lo schema del Governo modifica il testo dell'A.C., prevedendo una più indiretta possibilità di "chiedere" assistenza anziché prevedere espressamente il diritto all'assistenza. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione contenuta nell'A.C. del 12 aprile 2011, che prevede che:

*"4. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione può essere assistita da esperti di sua scelta, compresi i rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle*

*organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione."*

- **Art. 9, comma 1:** la formulazione adottata dallo schema di decreto legislativo è diversa e molto più pervasiva sia rispetto all'attuale disciplina prevista dal D. Lgs. n. 74/2002, sia rispetto al testo della stessa direttiva europea. Infatti, un conto è prevedere che le parti debbano "cooperare per raggiungere un accordo...", come scritto nello schema di decreto, altro è prevedere un obbligo a "negoziare con spirito di cooperazione". Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 1, prevista sia dall'A.C. più coerente con il testo della direttiva 2009/38/CE (cfr. art. 6, par. 1):

*"1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'art. 4, comma 1 e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori previste dall'1, comma 1".*

- **Art. 9, comma 2, lett. c):** l'A.C. utilizza volutamente una formulazione parzialmente diversa, ancorché pienamente compatibile, da quella contenuta nella direttiva. Il riferimento a "le competenze e le materie" rappresenta, infatti, una precisa scelta negoziale tesa a affidare all'accordo la definizione del concetto di questione transnazionale di cui all'art. 1, commi 3 e 6. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 9, comma 2, prevista dall'A.C.:

*"c) le competenze e le materie della procedura d'informazione e di consultazione del Cae nonché le modalità in cui l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo si coordinano con l'informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 6;"*

- **Art. 10, comma 1:** riteniamo necessario conservare l'ultimo periodo dell'art. 10, comma 1 anche in ragione del rinvio alla contrattazione collettiva ivi previsto. Si propone pertanto di:

reinserire alla fine dell'art. 10, comma 1, dello schema di D. Lgs. le seguenti parole:

*"In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati."*

- **Art. 10, comma 2:** lo schema di decreto legislativo introduce un evidente irrigidimento rispetto alla formulazione precedente, fatta salva dall'A.C., ma anche rispetto al testo

della direttiva (cfr. art. 8, par. 2 Dir. 2009/38/CE). La direttiva prevede, infatti, la possibilità di non comunicare al Cae quelle informazioni che risultino riservate sulla base di "criteri obiettivi". Diversa è invece la scelta dello schema di decreto legislativo che richiede la sussistenza di "elementi obiettivi": un "elemento" costituisce un vero e proprio "dato storico" laddove il "criterio" costituisce un "dato critico". In sostanza, si aggrava l'onere probatorio per l'impresa che ritenga necessario rifiutare la comunicazione delle informazioni. Peraltro, al fine di consentire la migliore applicazione della disposizione, si ritiene opportuno favorire l'utilizzo degli strumenti di conciliazione in linea con quanto già previsto dal vigente art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 74/2002. Si propone pertanto di:

Preservare l'attuale formulazione dell'art. 11, comma 2 del D. Lgs. n. 74/2002 e conseguentemente sostituire l'art. 10, comma 2 dello schema di D. Lgs. con il seguente: "2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste, qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare notevoli difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

Inoltre all'art. 18, comma 1, lett. c) aggiungere infine le seguenti parole "nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento o all'attività esercitata dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati".

- **Art. 11, comma 1 e 2:** per maggiore coerenza e per evitare eventuali problematiche interpretative si propone di utilizzare in entrambi i commi il termine cooperazione in linea con quanto previsto dall'A.C.
  
- **Art. 14, comma 1:** nell'A.C. si era volutamente scelto di utilizzare dopo le parole "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" la congiunzione "e". Ciò in quanto la congiunzione "nonché" può sollevare dubbi sul fatto che la condizione delle "modifiche significative nella struttura dell'impresa" sia, di per sé, sufficiente ad attivare la procedura di "adeguamento" della struttura del Cae, laddove, nell'intendimento del nostro accordo ma, soprattutto, nel testo della direttiva, se si confronta quello in inglese, è chiaro che quella condizione **non è sufficiente ma deve, in ogni caso, essere accompagnata dalla verifica dell'assenza di procedure di adeguamento ovvero dalla verifica del contrasto delle relative disposizioni negli accordi Cae in vigore.** Come detto, la congiunzione "nonché", benché adottata dalla versione italiana della direttiva, non rappresenta una fedele traduzione del testo inglese, dove invece questo rapporto di cumulatività tra le condizioni è espresso in maniera chiara. Si propone pertanto di:

adottare la formulazione dell'art. 15, comma 1, prevista dall'A.C., sostituendo all'art. 14, comma 1 dello schema di D. Lgs. le parole "dimensioni comunitarie, nonché in

assenza di disposizioni negli accordi in vigore”, con le seguenti “dimensioni comunitarie e, in assenza di disposizioni negli accordi in vigore.....”.

- **Art. 17:** le parti concordano sulla eccessiva gravosità di alcune misure sanzionatorie previste dalla disposizione citata e si riservano di formulare autonome e successive osservazioni sul punto. Ritengono in ogni caso favorire e rendere più agile lo strumento della conciliazione quale sede privilegiata per la definizione delle eventuali problematiche relative ad una materia che, in definitiva, intende garantire un corretto svolgimento delle relazioni industriali in azienda.

**Osservazioni delle associazioni datoriali in tema di sanzioni  
sullo schema di recepimento della direttiva CAE  
(atto Senato 465)**

Le presenti osservazioni, che riguardano più specificamente le disposizioni sanzionatorie, vengono espresse dalle associazioni di rappresentanza delle imprese che hanno sottoscritto l'avviso comune del 12 aprile 2011 ed integrano le più ampie considerazioni svolte congiuntamente dalle organizzazioni sindacali sulla totalità del testo dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo.

- **Art. 17, comma 2:** la norma introduce una sanzione amministrativa precedentemente non prevista dal D. Lgs. n. 74/2002. In particolare, la disposizione intende sanzionare gli abusi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2 che consente all'impresa, al ricorrere di determinate condizioni che qualificano la natura particolarmente sensibile dell'informazione, di rifiutarsi legittimamente di fornire tale informazione.

In via preliminare, riteniamo non opportuno introdurre una sanzione amministrativa in materia. Occorre considerare che l'utilizzo della facoltà di non fornire le informazioni presuppone una delicata analisi sulla natura dell'informazione stessa che risulta estremamente difficile da effettuare in via amministrativa. Una simile valutazione, oltre ad implicare un notevole contenuto di discrezionalità richiede, infatti, un'approfondita conoscenza delle dinamiche e delle strategie aziendali che risulta difficilmente operabile con gli strumenti a disposizione degli Ispettori del Lavoro. È opportuno, inoltre, sottolineare come nel primo decennio di applicazione della disciplina dei Cae non risultano essersi verificati episodi di violazioni della normativa che giustifichino una modifica del sistema sanzionatorio.

Peraltro, sin dall'accordo interconfederale del 1996, con cui le parti sociali formularono una proposta di recepimento della direttiva 94/45/Ce la scelta fu quella di privilegiare la soluzione conciliativa di ogni e qualsiasi controversia fosse sorta sul punto. E, conseguentemente, il d. lgs. n. 74 del 2002, ha accolto tale impostazione, non prevedendo sanzioni specifiche ma introducendo una forma di procedura di conciliazione volta a risolvere le relative contestazioni.

Riteniamo quindi senz'altro auspicabile l'eliminazione della sanzione in esame con l'effettiva valorizzazione della procedura conciliativa adesso contenuta all'art. 18. Non a caso, nelle proposte congiunte formulate dalle parti sociali, è stato proposto di integrare il contenuto dell'art. 18, comma 1, lett. c) con la seconda parte dell'art. 11, comma 3, del vigente d. lgs. n. 74 del 2002, là proprio dove prevede il compito della

concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni riservate.

In subordine, rileviamo che risulta comunque eccessivamente complessa, se non ridondante, la definizione della condotta sanzionata.

Infatti, da un lato, la norma sanziona qualsiasi violazione dell'art. 10, comma 2, ma dall'altro, fa specifico riferimento a "*l'infondatezza della pretesa di riservatezza delle informazioni fornite dai medesimi soggetti indicati da tale disposizione*". A fronte dell'onnicomprensività della prima condotta sanzionata, riteniamo superfluo ed, in ogni caso, foriero di incertezze sul piano applicativo della disposizione, il riferimento alla seconda condotta sanzionata. Ciò senza ribadire il carattere eccessivamente discrezionale dell'accertamento che dovrebbe condurre all'applicazione della sanzione.

Si propone, pertanto, di:

sopprimere l'art. 17, comma 2 dello schema di decreto legislativo;

o, in subordine,

sopprimere, all'art. 17, comma 2, le parole "*ovvero è accertata l'infondatezza della pretesa di riservatezza delle informazioni fornite dai medesimi soggetti indicati da tale disposizione,*".